

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1508

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**EMANUELA ROSSINI, GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN, ASCANI,
CIAMPI, BENEDETTI, BERLINGHIERI, BRUNO BOSSIO, CAIATA, CEC-
CONI, DE GIORGI, IANARO, OCCHIONERO, PETTARIN, ROSSI, RUF-
FINO, SGARBI, TASSO, TONDO, VIETINA**

Disposizioni concernenti le bande musicali e agevolazioni fiscali
per il sostegno della loro attività

Presentata il 16 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a definire le bande musicali che svolgono una funzione educativa, formativa, di spettacolo, culturale e sociale nel territorio in cui operano, formate da almeno quindici componenti in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione.

Con riguardo alla disciplina fiscale, la presente proposta di legge equipara le bande musicali alle associazioni sportive dilettantistiche, concede benefici fiscali alle famiglie che sostengono le spese per la frequenza dei loro familiari a corsi di formazione dilettantistica musicale e per l'acquisto di strumenti musicali propedeutici alla frequenza dei corsi stessi. Chiarisce, infine,

che anche i redditi percepiti dai formatori delle bande sono redditi diversi agevolabili ai fini delle imposte sui redditi.

Le ragioni della presente proposta di legge.

L'intero settore delle bande musicali chiede da tempo con forza una semplificazione delle procedure burocratiche che comportano oneri aggiuntivi a quelle che sono le necessità primarie di una banda, ovvero un luogo dove esercitarsi, formare nuovi allievi e suonare di fronte a un pubblico.

Considerata la quantità di norme vigenti in materia di gestione di una banda musicale — anche in considerazione delle diverse funzioni educative, performative e di aggregazione sociale che essa svolge — a

seguito della riforma del Terzo settore, prevista dal codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si auspicava tale semplificazione, nonché l'equiparazione delle bande musicali a realtà già esistenti, quali le associazioni sportive dilettantistiche, che godono di agevolazioni proprio perché svolgono funzioni educative e sociali come le bande. Le procedure e le norme a carattere fiscale sono oggi ancora più complesse e tali da mettere a rischio la sopravvivenza delle bande musicali in Italia, inquadrate come « associazioni legalmente costituite non riconosciute ».

Un appello in tal senso è stato rivolto al Parlamento il 25 ottobre 2018 da parte della Confederazione nazionale delle bande e realtà bandistiche regionali, nell'ambito di un'audizione svolta presso le Commissioni Cultura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Inoltre, nella situazione attuale i soci allievi delle bande musicali, a differenza di quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione; i genitori degli allievi non possono detrarre le spese per l'acquisto degli strumenti musicali; i sostenitori delle bande non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali in favore delle stesse bande, a differenza di quanto avviene per altre realtà associative.

Il ruolo delle bande musicali nei territori.

Le bande musicali sono un patrimonio insostituibile di tradizione e di sviluppo di talenti, favoriscono e garantiscono l'apprendimento musicale tra i più giovani, l'interscambio di esperienze e di rapporti umani tra giovani, adulti e anziani, senza distinzione di genere, puntando soprattutto all'integrazione nei piccoli centri di paese anche tra chi è più svantaggiato o con disabilità, rappresentando così dei veri e propri presidi culturali territoriali. Le bande, inoltre, contribuiscono al senso della memoria storica e del *genius loci* dei luoghi scandendo gli appuntamenti importanti della vita di una comunità.

Il lavoro delle bande musicali non è solo quello durante lo spettacolo ma inizia con

la formazione musicale dei ragazzi, continuando con la formazione strumentale e musicale rivolta agli adulti, che è effettuata, molto spesso, proprio dalle bande. Oltre alla formazione degli allievi, la banda svolge anche corsi per la formazione dei direttori di banda e per tali percorsi formativi di base le bande non percepiscono alcun finanziamento, così come avviene per l'acquisto degli strumenti musicali: finanziamenti che, al contrario, sono riconosciuti ai conservatori e ai licei musicali.

Le bande musicali, inoltre, sono promotrici di corsi di propedeutica musicale nella scuola primaria con progetti spesso autofinanziati e, con la loro costante opera, favoriscono la conoscenza del linguaggio universale della musica e dei vari stili nonché la crescita culturale del singolo componente, formando, di fatto, un potenziale pubblico consapevole, istruito e non passivo e rappresentando così uno dei pochi presidi culturali rimasti nel nostro Paese.

Ad oggi la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 6.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, per un totale di oltre 180.000 strumentisti; se a tali gruppi si aggiungono in media 20 allievi, si contano circa 120.000 allievi. Nella sola provincia autonoma di Trento, la Federazione dei corpi bandistici conta ben 86 bande musicali.

Una grande tradizione.

Già a partire dagli anni in cui l'Italia poteva vantare grandi compositori quali Giuseppe Verdi, la banda musicale ricopriva un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura musicale, animava le celebrazioni religiose e le feste paesane ma, ancor più importante, fungeva da tramite tra le esecuzioni delle opere nei più importanti teatri italiani e le persone comuni che non potevano permettersi questo lusso e che si recavano nella piazza del paese per assistere a concerti nei quali la banda eseguiva trascrizioni di opere intere o solo delle arie principali, facendo conoscere questi brani alla popolazione.

Le bande musicali (chiamate in alcune occasioni « orchestre di fiati ») hanno una

storia centenaria, ma il momento storico che ha favorito maggiormente lo sviluppo delle bande civili (a differenza delle bande militari che hanno avuto uno sviluppo molto diverso) e la formazione di una loro identità, è stato il Risorgimento, dopo l'unificazione d'Italia, indicativamente tra il 1860 e il 1870.

Questo periodo vide un incremento nella produzione di composizioni originali per banda, cioè un repertorio prevalentemente di carattere patriottico scritto specificamente per un organico bandistico (strumenti a fiato più percussioni). Le bande musicali riuscirono in questo modo a trovare una propria identità distinta dal mondo sinfonico.

Durante la seconda parte del XIX secolo nascono molte bande civili: un dato recuperato da un documento del 1888 indica la presenza di ben 1.600 bande civili in Italia.

Contenuto della proposta di legge.

L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce la banda musicale e istituisce il Registro nazionale delle bande musicali, tenuto dall'Agenzia delle entrate, ai fini del riconoscimento delle stesse.

L'articolo 2, al comma 1, contiene una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). La lettera *a*) novella l'articolo 15, che disciplina le ipotesi di detrazione per oneri sostenuti dal contribuente che consente di detrarre un importo pari al 19 per cento dall'imposta lorda. La novella è finalizzata a introdurre, tra le spese agevolabili, le spese sostenute dalle famiglie per l'iscrizione e la frequenza di corsi di formazione dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale propedeutico alla frequenza dei corsi stessi, nel limite di spesa di 500 euro annui, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché ciò avvenga presso strutture riconosciute o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale.

La lettera *b*), attraverso una novella all'articolo 67 del TUIR, chiarisce che

rientrano tra i redditi diversi agevolabili anche quelli percepiti dai formatori delle bande. Infatti, alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate e alcuni professionisti ritengono che anche i formatori delle bande musicali non rientrino nel novero dei collaboratori tecnici. I formatori, invece, sono i preparatori dei musicisti di domani, sia per le prove sia per le esibizioni ma anche per formare i musicisti (allievi). L'Agenzia delle entrate, rispondendo a un'interrogazione del 2007, ha chiarito che, per quanto riguarda i collaboratori tecnici, il tenore delle disposizioni fiscali sembra riferirsi soltanto a quei soggetti che insieme al direttore artistico prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche, offrendo contributi afferenti alla tecnica delle manifestazioni stesse. Non rientrano, peraltro, nell'ambito della norma i compensi eventualmente percepiti per prestazioni di carattere amministrativo-gestionale rese nei confronti dei cori e delle bande musicali e filodrammatiche, posto che l'inclusione dei medesimi compensi nel novero dei redditi diversi è espressamente prevista solo per le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Tale impostazione è stata confermata in due interPELLI, nei quali l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che gli insegnanti di musica dei corsi di formazione musicale organizzati dalle bande musicali non possano rientrare nel regime agevolato dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), e dell'articolo 69 del TUIR.

La lettera *c*), attraverso una novella all'articolo 148 del TUIR, equipara le bande musicali iscritte nel Registro nazionale alle associazioni sportive dilettantistiche ai fini fiscali, escludendole così dalla disciplina giuridica e fiscale del citato codice del Terzo settore.

La lettera *d*), infine, novellando l'articolo 149, comma 4, del TUIR prevede che le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applichino alle bande musicali.

Con il comma 2 si sottopongono le bande musicali al regime agevolato spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della legge n. 398 del 1991.

Il comma 3 esonera le bande musicali dall'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate il cosiddetto « modello EAS », cioè i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Registro nazionale delle bande musicali)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce banda musicale un complesso strumentale formato da almeno quindici componenti in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione.

2. L'organico della banda musicale è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.

3. La banda musicale può essere composta da musicisti professionisti o dilettanti sotto la guida di un maestro direttore.

4. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:

a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;

b) la copia dello statuto;

c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

5. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:

a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;

b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

6. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 5, lettera b), la domanda s'intende accolta.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.

Art. 2

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le bande musicali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*) è inserita la seguente:

« *i-septies.1*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali »;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: « compensi erogati ai direttori artistici » sono inserite le seguenti: « , ai formatori »;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali, »;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali ».

2. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali ».



18PDL0054950